DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

che modifica per la quarta volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio

(94/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 30,

considerando che la direttiva 90/675/CEE organizza un nuovo regime di controllo veterinario per i prodotti provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 92/399/CEE [3] e la decisione 92/571/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 94/186/CE [5], relative a talune misure transitorie per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE; che tali misure scadono il 30 settembre 1994;

considerando che è necessario prevedere nuove misure transitorie per facilitare la graduale attuazione del regime istituito dalla direttiva 90/675/CEE;

considerando che per i prodotti armonizzati è opportuno che tutti i controlli avvengano ai posti d'ispezione situati alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario specificare il posto dove avverranno le prove di identità e fisiche sui prodotti trasportati per via marittima o aerea;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/571/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 sarà sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

I termini dell'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE si applicheranno ai prodotti per cui decisioni comunitarie sono state prese per stabilire:

— un elenco di paesi terzi approvati,

— un elenco di stabilimenti approvati (salute animale e salute pubblica), e

— un certificato modello (salute animale e salute pubblica). »

2) All'articolo 3 viene aggiunto il seguente paragrafo:

« Nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE, i controlli materiali e d'identità sono eseguiti al posto d'ispezione frontaliero di destinazione preselezionato a condizione che i prodotti, trasportati per via marittima o aerea, non vengano scaricati o trasbordati nella zona doganale dell'aeroporto o del porto di arrivo per essere inoltrati al posto d'ispezione frontaliero di destinazione preselezionato. »

3) All'articolo 8, la data « 30 settembre 1994 » è sostituita dalla data « 28 febbraio 1995 ».

4) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 54.
[4] GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36.
[5] GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 98.